



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 38 Anno 2019

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010

2019 RAVELLO
14° Edition **LAB**

NUMERO SPECIALE

Atti XIV edizione Ravello Lab

*La cultura come risorsa
dello sviluppo locale*

*Una nuova alleanza
pubblico-privato*

Ravello 24/26 ottobre 2019



Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di Redazione

Alfonso Andria, Claudio Bocci

La cultura come risorsa dello sviluppo locale.
Una nuova alleanza pubblico-privato

8

Contributi

Maria Grazia Bellisario

Eredità culturale e comunità di paesaggio

16

Renzo Iorio

La cultura fa sistema

22

Patrizia Nardi

Il paesaggio, luogo di comunità

26

Erminia Sciacchitano

Rete globale su patrimonio culturale e cambiamento climatico

28

Panel 1:

Strumenti e metodi di Partenariato Pubblico-Privato per la valorizzazione delle risorse culturali

Cristina Boniotti

Partenariato Pubblico-Privato (P3) e Partenariato
Pubblico-Privato-Partecipato (P4) per i beni culturali

34

Carolina Botti

Esperienze pubblico-privato replicabili

40

Paola Raffaella David, Salvatore Aurelio Bruno

Dalla Convenzione di Faro alla programmazione
europea 2021-2027: nuove sfide e suggestioni

42

Francesco Cascino

Proposte

52

Cristina Chiavarino

La valorizzazione del patrimonio culturale alla prova
dell'innovazione sociale

54

Oriana Cuccu, Anna Misiani

Il settore culturale nella programmazione
della politica di coesione 2021-2027

60

Giuseppe Di Vietri

Cultura e Patrimonio culturale. Riflessioni costituzionalmente
orientate e diversi livelli di rapporto tra pubblico e privato

66

Paola d'Orsi, Francesca Neri

La valorizzazione delle risorse culturali attraverso il
potenziamento di capacità amministrativa e di progettazione

74

Ida Gennarelli

Appia Felix, un progetto pilota per lo sviluppo del territorio

78

Pietro Graziani

Brevi considerazioni sui risultati del Panel 1

84

Antonello Grimaldi

C'è vita in mezzo ai sassi

86

Manuel Roberto Guido

Un caso di coprogrammazione quale strumento per la definizione
di strategie di valorizzazione integrata del patrimonio culturale. Il
Programma MuSST#2 - Musei e Sviluppo dei Sistemi Territoriali

90

Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Francesco Moneta	
Come implementare le sponsorizzazioni e le partnership culturali?	96
Fabio Pagano	
“Forme speciali di partenariato” per forme speciali di patrimonio culturale	100
Maria Piccarreta, Alessandro Macchia	
Anfiteatro romano di Rudiae a Lecce ovvero quando una problema si trasforma in una grande opportunità	104
Daniela Protti	
Le politiche della Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia per la valorizzazione del patrimonio e lo sviluppo di servizi e attività culturali	108
Adriano Solidoro	
Le biblioteche pubbliche e la partnership con il settore privato per lo sviluppo economico territoriale	110
Sergio Valentini	
Il ruolo del Sistema Camerale per la Valorizzazione della Cultura	124

Panel 2: La valutazione delle *performance* economiche e sociali dell’offerta culturale

Francesco Caruso	
Valutazione delle <i>performance</i> economiche e sociali dell’offerta culturale	134
Alessandro Bollo	
Il rapporto tra strategia e valutazione: prove di integrazione e sfide future	138
Paola Raffaella David, Margherita Miali	
La valutazione della <i>performance</i> dei musei	144
Paolo Giulierini, Daniela Savy	
L’impatto sociale ed economico dei musei: l’esperienza del MANN e le ipotesi di miglioramento finalizzate alla valutazione delle <i>performance</i>	150
Rosa Alba Impronta	
La valutazione delle <i>performance</i> di un progetto di rigenerazione urbana	158
Samanta Isaia	
Misurare e raccontare le <i>performance</i> delle istituzioni culturali: verso il <i>reporting</i> integrato	162
Marcello Minuti	
Partenariato pubblico-privato nei beni culturali: una questione di ruoli e posizioni in campo	166
Stefania Monteverde	
Quando una politica culturale è efficace? Quando è democratica	170
Carlo Penati	
La valutazione multidimensionale e multi-stakeholder degli effetti e delle ricadute delle politiche culturali e il rischio dell’innovazione	176
Remo Tagliacozzo	
Zètema: un “Piano di Change” verso l’innovazione e la sostenibilità	182

Appendice

Gli altri partecipanti ai tavoli	187
----------------------------------	------------

Comitato di Redazione



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Presidente: Alfonso Andria

comunicazione@alfonsoandria.org

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

redazione@qaeditoria.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@alice.it

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

alborelivadie@libero.it

Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura

moreljp77@gmail.com

Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale
Beni librari,
documentali, audiovisivi

schvoerer@orange.fr

Francesco Caruso Responsabile settore

"Cultura come fattore di sviluppo"

francescocaruso@hotmail.it

Piero Pierotti Territorio storico,
ambiente, paesaggio

pieropierotti.pisa@gmail.com

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"

dieterrichter@uni-bremen.de

Informatica e beni culturali

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale

matilderomito@gmail.com

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo
sul turismo culturale

adamendola@unisa.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale

Monica Valiante

Velia Di Riso

univeur@univeur.org

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

*Per consultare i numeri
precedenti e i titoli delle
pubblicazioni del CUEBC:*
www.univeur.org - sezione
pubblicazioni

*Per commentare
gli articoli:*
univeur@univeur.org

Info


Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)

Tel. +39 089 857669 - 089 858195 - Fax +39 089 857711

univeur@univeur.org - www.univeur.org

Main Sponsors:



ISSN 2280-9376

Cultura e Patrimonio culturale. Riflessioni costituzionalmente orientate e diversi livelli di rapporto tra pubblico e privato

Giuseppe Di Vietri

Diversi sono gli argomenti che vorrei affrontare oggi di cui, a dire il vero, solo l'ultimo è quello che avevo preventivato di sottoporre brevemente alla vostra attenzione; senonché taluni degli interventi incorsi in questa sessione e una singolare e suggestiva coincidenza mi hanno indotto e ispirato ad ampliarmi verso altri temi a me cari. Gli interventi a cui facevo riferimento poc'anzi sono quelli di Francesco Cascino sul ruolo delle pratiche artistiche in ogni processo della vita pubblica e privata, nonché la sollecitazione di Umberto Croppi alla definizione di una prospettiva complessivamente e costituzionalmente orientata del dibattito; la coincidenza invece è posta nella data poiché proprio oggi 25 ottobre, del 1936, si tenne a Roma il "Convegno di Arti: rapporti dell'architettura con le arti figurative" organizzato dalla Reale Accademia Italiana in cui presero confronto altissime personalità sui temi del rapporto tra arti figurative e architettura e sul rapporto tra committenza statale e tutela degli artisti. In quelle giornate si posero le basi sia per la legge 839 del 1942 (il cui scopo secondo Bottai "non è quello d'assicurare edifici di un congruo apparato decorativo, ma d'affermare il valore di pubblica utilità del lavoro artistico", scopo rafforzato poi nel periodo della ricostruzione post-bellica dalla necessità di salvaguardare con del mecenatismo pubblico il settore produttivo artistico) e sia quindi per la successiva e più celebre legge 717 del 1949 per l'Arte negli edifici pubblici la quale, sommariamente, prevede come il 2% della somma complessiva dei lavori di costruzione o di ristrutturazione di taluni edifici pubblici debba essere destinata per "l'esecuzione di opere d'arte figurativa" (così nel testo del '49) o per "l'abbellimento" degli edifici (così nel testo novellato negli anni Sessanta e tuttora vigente). Questa norma, che – mi piace riportare – è la prima legge dell'Italia repubblicana ad aver avuto un relatore del gentil sesso, l'On. Maria Pia Dal Canton, vorrebbe sostituire, alla sovrapposizione dell'opera sull'elemento architettonico dato, una loro integrazione già in fase progettuale dell'architettura stessa. Una norma largamente disattesa su cui ciclicamente riemergono riflessioni e valutazioni che non lesinano di evidenziarne l'obsolescenza, l'inadeguatezza, le problematicità e le opportunità.



Pierpaolo Forte e Giuseppe Di Vietri.

Aspetti questi che rilevano in maniera sorprendente nel tema di questa sessione poiché l'arte pubblica, sempre più arte nello spazio pubblico, non è da qualche tempo più mera decorazione di uno spazio bensì intervento di definizione dei luoghi in cui possono prender corpo varie formule di partecipazione del privato: tra cui quello di porlo addirittura come committente o coautore dell'opera stessa.

L'intervento artistico nello spazio pubblico ha da lungo tempo superato autoreferenzialità estetica e dimensioni meramente autoriali ponendo verso forme inedite la declinazione di quella "pubblica utilità del lavoro artistico" di cui parlava Bottai. Proprio con Cascino, durante la pausa dei lavori, abbiamo menzionato l'esempio di *Legarsi alla Montagna* di Maria Lai, operazione realizzata nel 1981, nel suo paese natale di Ulassai, in Sardegna, allorquando il Sindaco le chiese di realizzare un monumento ai caduti e lei oppose di voler realizzare un monumento per i vivi (sic!). "C'è voluta la capacità di ascolto di Maria Lai che ha saputo restituire la parola ad un intero paese e rendersi partecipe della memoria e dei fantasmi della gente comune, aiutandola a liberarsi della parte distruttiva di sé e ad aprirsi con disponibilità nuova al colloquio e alla solidarietà", così si esprime Filiberto Menna in merito a quella che è considerata la prima espressione di Arte Relazionale, un intervento che esprime un intenso legame tra arte e politica, tra artista e contesto sociale, tra artista e storia locale. Un'ope-

“Legarsi alla montagna”, opera realizzata di Maria Lai nel 1981 ad Ulassai in Sardegna e fotografata da Piero Berengo Gardin.



razione artistica che riporto sia perché esemplifica l'ampiezza dell'arte nello spazio pubblico ma anche perché incarna uno dei nodi della questione sul rapporto con la committenza e sulla qualità della committenza. Già nei lavori preparatori del 1949 il filosofo e partigiano Antonio Banfi evidenziava come vi fosse il rischio di dequalificazione degli interventi rivolti ad assecondare un gusto provinciale di realtà meno evolute artisticamente: vi è, infatti, tuttora un consistente problema di consapevolezza – per non dire di cognizione di causa – da parte della committenza pubblica circa le possibilità oggi offerte dagli interventi artistici i quali non sono più oggetti estetici asserviti al mero abbellimento in cui le valutazioni rientrano nell'ambito del gusto ma possono questi essere strumenti rifunzionalizzati al servizio delle esigenze di governo del territorio. Sul punto, e qui chiudo per ragioni di urgenza, auspico l'attivazione di progetti pilota di formazione dei decisori pubblici, quali terminali applicativi di una norma il cui rispetto non deve essere visto come mero adempimento di un obbligo ad acquistare un'opera d'arte (con risultati spesso anche di dubbio gusto). Non di meno, è auspicabile una modulazione della disciplina legislativa, oggi di competenza concorrente, all'altezza delle possibilità offerte dalle tendenze dell'Arte Pubblica.

Passo quindi al secondo tema agganciandomi alla sollecitazione di Pierpaolo Forte e da quanto detto da Umberto Croppi sulla

questione terminologica tra “*patrimonio culturale*” e “*cultura*” e sugli spunti verso un dibattito costituzionalmente orientato. Ebbene gli articoli 33 e 34 della Carta rilevano sicuramente ma la previsione di una facoltà privata di istruire non credo sia dirimente nel determinare costituzionalmente le prerogative del privato che, credo, abbiano una radice più profonda e pregnante da rinvenire negli articoli 3 e 4 ove la cultura è strumentale al pieno sviluppo della persona umana quale presupposto necessario affinché si determini un aumento, in quantità e qualità, del contributo che ciascuno di noi dà al progresso materiale o spirituale della società partecipando alla vita economica, politica e sociale del Paese. Costituzionalmente ad essere è sancito il *valore abilitante della cultura*. Questo si ricava sì dagli articoli 33 e 34 ma prima ancora dagli articoli 3 e 4 che ne sono radice comune anche con un altro importante articolo, il 27, di cui, purtroppo, si discute poco in queste sedi sebbene la funzione rieducativa della pena sia un grande banco di prova per chi si occupa di cultura, per lo Stato, per un dicastero come il MiBACT che, pur nei limiti normativi, è un interessante banco di prova in cui innestare l’apporto del privato (anche con scopo di lucro) in un ambito strettamente pubblico come quello dell’esecuzione penale. Sul punto colgo l’occasione per riallacciarmi all’Arte Pubblica e all’esempio del programma *Nuovi Committenti* della Fondazione Olivetti che ha trovato spazio anche nel carcere di Bollate proponendo una dimensione in cui l’artista è un mediatore e la pratica artistica uno strumento per affermare una dimensione valoriale. Quindi concordo con Umberto Croppi sulla necessità di orientare il dibattito verso una dimensione costituzionale perché condivido – se ho ben inteso – la necessaria tendenza a parlare di cultura in luogo di patrimonio culturale per svincolarci da una paludata dimensione costituzionale della cultura intesa quale patrimonio culturale il quale a sua volta è inteso quale mera sommatoria di tutti i beni (culturali materiali o immateriali che siano). Ragionare in termini costituzionalmente orientati diventa fondamentale per arrivare ad affermare una serie di cose tra cui l’ampiezza e la titolarità dell’interesse culturale nella previsione costituzionale ove, per interesse culturale, non s’intende il riconoscimento pubblico della capacità testimoniale di un oggetto, quanto piuttosto l’esistenza di una situazione giuridica soggettiva legata all’uso di una risorsa culturale per soddisfare le proprie finalità (o,




Bronzetto italico riconducibile alla tipologia dell’orante rinvenuto agli inizi del ‘900 nell’area della Civitella, Comune di Moio (Sa). Databile intorno al IV sec. a.C. questo bronzetto costituisce la più antica testimonianza italica nel territorio di Elea.

perché no, l'uso di una risorsa non culturale per soddisfare finalità culturali). E in tal senso si leggono e si reggono gli articoli 33 e 34, quali espressioni di un principio generale sulla libertà d'uso strumentale delle risorse culturali per generare valore; uso che non è prerogativa esclusiva dello Stato e residualmente, per graziosa concessione, del privato, come invece una certa interpretazione limitata all'art. 9 e dell'art. 9 pervicacemente continua a proporre avanzando protervamente l'idea di uno Stato proprietario che esercita nei confronti del patrimonio culturale le proprie incompressibili prerogative costituzionali tutelari attraverso l'irrinunciabile esercizio del suo *ius ad excludendi alios*. Ragionare costituzionalmente, quindi, sull'ampiezza e sulla titolarità dell'interesse culturale nella previsione costituzionale, significa trattare anche dell'ampiezza e dei limiti della tutela: è questo un argomento di cui si parla poco ma è cruciale: la tutela ha dei limiti? Ci sono dei limiti costituzionali alla tutela? Uno dei problemi del rapporto pubblico-privato, della valorizzazione e dell'uso strumentale delle risorse culturali sta nell'individuare un limite costituzionale alla tutela. Ciò è nodale perché spesso si pratica tutela confondendo la tutela del bene con la tutela della funzione tutelare. Questo è un grosso cortocircuito che, com'è chiaro, va ad influire nel rapporto tra pubblico e privato.

Da penalista apro una parentesi sul nuovo furto di bene culturale all'esame delle Camere: la fattispecie verrà formulata prendendo l'art. 624 c.p. sul furto semplice – “*chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito...*” – e aggiungendo alla *res* una caratteristica giuridica ulteriore rispetto all'*altruità* che è la *culturalità* (che la tecnica legislativa andrà a definire attraverso un rinvio all'art. 10 D.Lgs. 42/2004). Orbene questa *culturalità* è nuova all'interno del sistema penale perché fino ad oggi la tecnica di tutela penale dei beni culturali è stata indiretta, ossia si è tutelato il bene culturale mediatamente attraverso la tutela delle prerogative patrimonialistiche e attraverso la gestione e il controllo delle dinamiche patrimoniali della *res* culturale. Attualmente, però, il furto di bene culturale non esiste. Quindi, riflettere sulla definizione rilevante per il sistema penale di questa *culturalità* significa individuare in che modo tale interesse si esprima o possa esprimersi declinandosi in connotati tali da poter attivare una previsione di tutela penale (la quale, è sempre bene ribadirlo, è solo l'ultimo momento di una filiera

tutelare più ampia). Ad esempio questa culturalità sussiste nel bene culturale propriamente detto, ossia nella canonica testimonianza materiale avente valore di civiltà, ma può insistere anche in un bene comune che non dispone di alcun interesse culturale classicamente inteso in termini di storicità o pregio ma che in ogni caso assolve, per sua natura o per destinazione permanente o temporanea, ad una funzione culturale? Ciò per significare che il bene giuridico afferente alla sfera costituzionale della cultura è più ampio di quanto lo si intende comunemente e a ben vedere, proprio in questa disquisizione terminologica tra “patrimonio culturale” e “cultura”, rientra l’evoluzione del bene culturale (materiale o immateriale) tutelabile non solo quale *bene-fine*, rilevante ai sensi di un’unica previsione costituzionale che è quella dell’art. 9 (e riconducibile al concetto di patrimonio quale dotazione), ma tutelabile, quale *bene-mezzo*, rilevante costituzionalmente come culturale da previsioni diverse dall’art. 9. Tutto ciò per evidenziare come l’interesse culturale nella sua

Organo settecentesco collocato nella chiesa del convento di San Francesco in Gioi Cilento (Sa) di produzione dell’antica fabbrica organara della famiglia Carelli di Vallo della Lucania.



pienezza costituzionale sia totalmente indipendente dalla cosa sebbene talvolta legata alle vicende patrimonialistiche della cosa stessa: e ciò m'induce ad affrontare il tema che, come dicevo all'inizio, era mia intenzione portare in attenzione, che è quello di estendere le forme di partenariato pubblico-privato anche al patrimonio privato. Sul punto evidenzio quella particolare categoria di beni su cui vi è una convergenza d'interessi oltre la titolarità patrimoniale del bene e mi riferisco agli organi storici, meravigliosi strumenti disseminati in lungo e in largo nello Stivale, nelle chiese grandi e piccole, cittadine o di campagna, e che costituiscono dei presidi di cultura e d'identità che abbisognano di una convergenza e partenariati tra lo Stato, la Chiesa e i cittadini, fedeli o laici che siano. Purtroppo sul tema organi a canne non posso qui soffermarmi oltre questo breve accenno.

Dicevo quindi di estendere e aprirsi a forme di partenariato ai beni privati avendo pensiero per quella spinosissima ipotesi del patrimonio privato sommerso, ossia tutto quel patrimonio culturale di natura archeologica che, ai sensi della legge del 364 del 1909 e ss.mm., è illegittimamente detenuto dai privati e su cui non vi è né attività di tutela, né di valorizzazione, né di monitoraggio alcuno. Spesso quando si discute di provvedimenti di emersione di questo patrimonio si usa l'espressione spregiativa di *archeocondono* quando in verità è una misura necessaria ed auspicata da figure di spicco nel settore del contrasto ai traffici di reperti come il compianto Gen. Roberto Conforti il quale, andando in pensione dopo anni a capo del Comando TPC dell'Arma, ha espresso rammarico per non essere arrivati ad un provvedimento di questo tipo. Provvedimento auspicato anche dal Magistrato Paolo Giorgio Ferri, già Pubblico Ministero in prima linea nel contrasto al traffico internazionale contro i grandi colossi museali, il quale sostiene come l'emersione e il censimento di questo patrimonio consente di migliorare le attività di ricerca e contrasto ai traffici illeciti limitandone la commerciabilità attraverso il censimento e quindi un monitoraggio.

Faccio un esempio pratico: un proprietario di un reperto archeologico, che è quanto di più lontano ci sia dall'essere un trafficante o un semplice scavatore clandestino, una persona che ha un vaso, una moneta o un coccio a casa può essere perseguito per impossessamento illecito di bene culturale, di ricettazione o di furto (senza considerare che non solo la pena

ma già un semplice processo è afflittivo per chi lo subisce). In tema di rapporto pubblico-privato posso portare esempi conosciuti per via della mia attività professionale di persone che hanno uno o pochi reperti che vorrebbero donare alla collettività, alla propria comunità locale, mettendoli a disposizione di godimento e studio, non dispongono di uno strumento giuridico per farlo in sicurezza e né, tantomeno, le autorità dispongono di tale strumento di guisa che tale patrimonio o non emerge per evitare ripercussioni penali *ex officio* o spesso emerge *de facto* attraverso delle opacità amministrative per cui non insolitamente accade che dagli uffici si suggerisca di recapitare pacchi anonimi (sic!). Ma è mai possibile che nel 2019 un Paese come l'Italia possa adoperare un sistema di questo tipo? Purtroppo vi è una ipocrisia e un problema di fondo e sul punto un interrogativo conclusivo vorrei porlo: si può esplicitare una tutela dei beni culturali andando oltre la tutela del regime proprietario? Lo Stato sa immaginarsi tutore senza essere proprietario? Ebbene io credo che il Paese che vuol fare delle risorse culturali sue matrici e motrici di sviluppo non può eludere tali questioni a lungo se vuole andare realmente lontano ignorando di avere un *frame* normativo e concettuale francamente inidoneo.

Giuseppe Di Vietri

Avvocato, specializzato in reati contro il patrimonio culturale, scrive per Journal of Cultural Heritage Crime, insegna e tiene seminari in materia di tutela penale del patrimonio culturale. Direttore del Centro Studi Pietro Ebner, ente dedicato alla tutela e alla valorizzazione della collezione archivistica della famiglia Ebner nonché di fondi e collezioni pubbliche e private; presidente di Genius Loci Cilento, associazione che opera nell'ambito dello sviluppo locale a base culturale nell'Area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dal 1998 sito UNESCO quale paesaggio culturale di rilevanza mondiale assieme alle emergenze di Paestum, Velia e la Certosa di Padula.